

Fondi pensione, tassazione stratificata per i riscatti

Applicate a ogni montante le regole valide nel suo periodo di maturazione

Le modalità di tassazione del riscatto totale della posizione pensionistica a seguito di liquidazione del fondo di previdenza segue la disciplina in vigore nel momento in cui è maturato il relativo montante. Questa regola, già espressa dalla circolare 70/2007, è stata richiamata dall'agenzia delle Entrate nella [risoluzione n. 421/E](#) del 5 novembre, frutto di un'istanza di interpello presentata da un dipendente di una cassa di risparmio, iscritto dal 1987 (quindi, un vecchio iscritto a un vecchio fondo) a un fondo di previdenza complementare a prestazione definita esistente presso il medesimo istituto di credito. Quando la cassa di risparmio era entrata a far parte di un gruppo bancario, l'istituto capogruppo, nella riorganizzazione, aveva stabilito di voler coordinare la materia della previdenza complementare; pertanto, le "vecchie" posizioni previdenziali erano state trasferite presso il fondo del gruppo, con conseguente liquidazione di quello vecchio, esistente presso la cassa di risparmi. A questo punto, avendone la possibilità come da regolamento, il contribuente sceglieva di non trasferire la propria posizione presso il nuovo fondo ma di riscattare l'intera posizione.

La risposta dell'Agenzia

L'articolo 14, comma 5, del Dlgs 252/2005 stabilisce che, per il riscatto dovuto a cause diverse (come nel caso in esame) da quelle previste dai commi 2 e 3 (parziale, nelle ipotesi particolari di cessazione dell'attività lavorativa individuate dal comma 2, o totale, nei casi di invalidità permanente e di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione), l'ammontare percepito, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, è tassato con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Tale aliquota, tuttavia, non è applicata all'intero montante, in quanto, come la citata circolare 70/2007 aveva chiarito al riguardo, le disposizioni dettate dal decreto legislativo 252/2005 (relative alle modalità di tassazione dei riscatti esercitati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo) si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Con riferimento ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Quindi, dopo aver determinato il montante maturato dal 1° gennaio 2007, al quale si applica la disciplina fiscale appena descritta, occorrerà determinare gli altri due montanti, ossia:

1. l'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1)
2. l'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2)

Per quanto riguarda M1, trattandosi di vecchio iscritto a un vecchio fondo, si applica la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993 e, quindi, la prestazione, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è imponibile con la medesima aliquota applicata al Tfr. Relativamente, invece, al trattamento fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è necessario esaminare la causa che ha determinato l'esercizio del riscatto. Ciò in quanto l'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera d-*bis*) (successivamente trasfuso nell'articolo 52, comma 1, lettera d-*ter*) ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche, esercitati per cause diverse da quelle derivanti dal pensionamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti. Come chiarito dalla circolare 29/2001, la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale.

L'Agenzia ha, quindi, chiarito che il possibile esercizio del riscatto totale della posizione previdenziale da parte degli iscritti nel caso esaminato non rientra tra le citate ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento o per cause estranee alla volontà delle parti, che determinano l'assoggettamento delle somme erogate alla tassazione separata, derivando da una precisa volontà delle medesime parti di liquidare il "Fondo". Pertanto, la prestazione riferita al montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) dovrà essere assoggettata ad aliquota ordinaria.

da "FISCO OGGI"

Roma, 05 novembre 2008

OGGETTO: *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Previdenza complementare – articolo 14 del decreto legislativo n.
252 del 2005*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante, dipendente presso la Cassa di Risparmio di ... S.p.A, è iscritto dal 1987 ad un fondo di previdenza complementare a prestazione definita (d'ora in poi "Fondo") esistente presso il medesimo istituto di credito.

Nel 2008 è stata istituita, nell'ambito del "Fondo", una sezione a contribuzione definita cui sono destinate le singole posizioni individuali del personale iscritto al "Fondo" che risulti in servizio presso la Cassa di Risparmio di ... S.p.A alla data di comunicazione dell'operazione in argomento.

Tali posizioni previdenziali individuali saranno successivamente trasferite ad un altro fondo di previdenza complementare denominato "Fondo ALFA".

In alternativa al trasferimento delle singole posizioni, l'articolo ... , punto ... , dell'Accordo stipulato nel 2008, prevede che ciascun iscritto potrà chiedere, entro il 31 luglio 2008, il trasferimento della propria posizione contributiva a comparto differente oppure il riscatto integrale della posizione.

Ciò premesso, l'istante chiede quale sia il corretto regime fiscale al quale assoggettare la somma derivante dalla scelta di quest'ultima alternativa (riscatto della posizione individuale).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante la tipologia di riscatto rappresentata nella fattispecie non rientra tra le ipotesi indicate nell'articolo 14, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (riscatto parziale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48; riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell'aderente).

Il comma 5 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che *“sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6”*.

A tal proposito, la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 ha chiarito che la circostanza che il legislatore faccia riferimento a tali “cause diverse” lascia intendere che gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione possano ampliare la previsione dei possibili presupposti che permettono l'esercizio del riscatto. Inoltre, la medesima circolare ha chiarito che in ordine all'individuazione delle predette “cause diverse” di riscatto, la COVIP ha precisato che può farsi riferimento alle cause previste dagli statuti e dai regolamenti in relazione alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (che possono anche essere svincolate dalla esistenza di successivi periodi minimi di inoccupazione). Tuttavia, il contribuente fa presente che il regolamento del fondo per il personale della Cassa di Risparmio di ... non annovera alcuna “causa diversa” per le ipotesi di riscatto.

Infine, sull'argomento l'istante richiama la circolare n. 29 del 20 marzo 2001 (e la risoluzione n. 83 del 3 maggio 2007) che ha chiarito che la tassazione ordinaria è riservata alle somme percepite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale, ovvero prima dell'effettivo pensionamento, poiché si tratta di somme che rappresentano una forma di realizzo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha fruito del beneficio fiscale della deduzione che non risponde ad una finalità previdenziale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR, così come modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, stabilisce che le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, comunque erogate (in forma periodica o in capitale), sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

In particolare, tra le prestazioni erogate in capitale è compreso il riscatto parziale dell'intera posizione individuale (maturata fino alla data di esercizio del diritto alla prestazione) che l'aderente può esercitare, in casi tassativamente previsti, prima che siano raggiunti i requisiti minimi stabiliti per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità.

Il successivo articolo 52 del TUIR, nel disciplinare la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1, lettera d), così come sostituita dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, stabilisce che *“per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 (...) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”*.

L'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che *“le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta”*.

Per quanto riguarda l'aliquota di tassazione e il regime fiscale applicabile a tale ammontare si osserva che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede un regime fiscale differente a seconda delle cause che hanno determinato la richiesta del riscatto medesimo.

A tal proposito, il successivo articolo 14, commi 2 e 3, elenca le circostanze che attribuiscono all'iscritto il diritto al riscatto della propria posizione individuale presso il fondo (parziale nei casi particolari di cessazione dell'attività lavorativa individuati dal comma 2 o totale nei casi di invalidità permanente e di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione) mentre il comma 5 stabilisce che nel caso di riscatto per cause diverse da quelle previste dai commi 2 e 3, sull'ammontare percepito, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Nel caso in esame il riscatto va ricondotto a tali cause diverse.

Peraltro, come chiarito nella circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, le citate disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005) mentre, con riferimento ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

A tal fine, è necessario tener conto:

- 1) dell'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1);
- 2) dell'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2);
- 3) dell'ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 (M3) per il quale, come si è già detto, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Orbene, per quanto riguarda M1, l'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito, tra l'altro, che i riscatti della posizione individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) dello stesso decreto, erogate ai lavoratori

dipendenti “*sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi*”.

In particolare, relativamente al montante M1 occorre verificare se trattasi di vecchio iscritto a vecchi fondi. Ciò in quanto, nel caso in cui il riscatto è esercitato dai “vecchi iscritti a vecchi fondi” si applica la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla citata legge n. 335 del 1995 (vedi circolare n. 235 del 9 ottobre 1998) e, quindi, la prestazione, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è imponibile con la medesima aliquota applicata al TFR.

Da quanto rappresentato nell’istanza il contribuente, in effetti, risulta essere iscritto ad un fondo pensione già istituito al 15 novembre 1992 (vecchi fondi) in quanto egli rappresenta di avervi aderito nel 1987. Inoltre, poiché l’iscrizione è avvenuta in data anteriore al 28 aprile 1993, lo stesso contribuente risulta avere la qualifica di vecchio iscritto.

Per quanto, invece, riguarda il trattamento fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è necessario esaminare la causa che ha determinato l’esercizio del riscatto.

Ciò in quanto, l’articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 47 del 2000 e modificato dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 168 del 2001 (successivamente trasfuso nell’articolo 52, comma 1, lettera d-ter), ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche, esercitati per cause diverse da quelle derivanti dal pensionamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull’importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Come chiarito dalla richiamata circolare n. 29 del 2001, la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale.

Esse, infatti, esprimono una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati per i quali il contribuente ha fruito della deduzione che non risponde ad una finalità previdenziale. Tale trattamento, è stato espressamente escluso solo allorquando il riscatto non derivi da una libera scelta dell'iscritto o del suo datore di lavoro.

In riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che il possibile esercizio del riscatto totale della posizione previdenziale da parte degli iscritti non rientri tra le citate ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento o per cause estranee alla volontà delle parti, che determinano l'assoggettamento delle somme erogate alla tassazione separata (ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del TUIR).

Pertanto, la prestazione riferita al montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) dovrà essere assoggettata ad aliquota ordinaria.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.